

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 32

Adunanza 27 giugno 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 612 - 137272/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Buttigliera Alta:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 57-35085 del 12/06/84;
- ha apportato al suddetto P.R.G.C. le Varianti n. 1 e 2, approvate entrambe con D.P.G.R. n. 51-2617 del 17/12/1990;
- ha apportato al suddetto P.R.G.C. la Variante n. 3, approvata con D.P.G.R. n. 4-24330 dell'8/04/1998;
- ha adottato, con deliberazione del C. C. n. 28 del 09/04/1999, la Variante Generale ai sensi dell'art. 15 della L. R. 56/'77;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 21 del 15/05/'00 la Variante parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/'77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 30/05/2000 (pervenuti il 02/06/2000), gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del citato settimo comma;

Rilevato che gli interventi proposti con la variante in oggetto prevalentemente riguardano:

1. la modifica della classificazione di un fabbricato sito in area RR ("Aree residenziali di riordino e di ristrutturazione") per consentire la creazione di un centro per la cura e la riabilitazione psicologica e psicomotoria dei soggetti portatori di handicap in età pediatrica;
2. la modifica delle norme di attuazione che disciplinano le modalità attuative per le aree produttive di riordino (PR), escludendo dall'obbligo di Strumento Urbanistico Esecutivo gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia); tale obbligo viene mantenuto per frazionamenti in "unità di superficie coperta" inferiore a 5.000 mq e per quelli non connessi all'organizzazione e gestione di cicli produttivi industriali integrati;
3. l'aggiornamento cartografico e normativo di uno specifico fabbricato, non rilevato dalla cartografia del P.R.G. vigente, sito parzialmente sul territorio del Comune di Avigliana, che viene classificato "edificio proprietà Fingolf S.p.A." con destinazione "servizi per il tempo libero, ricreativi e sportivi";

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/00 di adozione e dai relativi elaborati tecnici allegati;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 16/07/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 19/06/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento viene proposta una osservazione attraverso la quale si invita l'Amministrazione comunale a verificare la conformità tra le previsioni della variante in oggetto, relativamente all'edificio di proprietà Fingolf S.p.a., e quelle del Progetto Preliminare della Variante Generale del P.R.G., adottato con deliberazione del C. C. n. 28 del 09/04/1999;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Buttigliera Alta, adottata con deliberazione C.C. n. 21 del 15/05/2000, non presenta incompatibilità con il Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene formulata l'osservazione riassunta nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Buttigliera Alta la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso